

REGOLAMENTO
PER LE GARE ED I CONTRATTI
DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.11.2023 – P.4 OdG

AMAT PALERMO SPA - U.O. Gare e Contratti

Sommario

| | |
|---|----|
| ART. 1 - PREMESSE..... | 1 |
| ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 1 |
| ART. 3 - PRINCIPI COMUNI DEL D.LGS. 36/2023..... | 3 |
| ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO..... | 6 |
| ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROGETTO – COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 93..... | 7 |
| ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI..... | 8 |
| ART. 7 - FORNITURE E SERVIZI..... | 9 |
| ART. 8 - LAVORI..... | 10 |
| ART. 9 - L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00 E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000,00..... | 11 |
| ART. 10 - AFFIDAMENTO DI LAVORI D IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO, O DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA, E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA..... | 13 |
| ART. 11 - NORME CONTRATTUALI..... | 16 |
| ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA..... | 19 |
| ART. 13 - FORO COMPETENTE..... | 23 |
| ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 23 |

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

Il presente Regolamento regola la disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (**art. 50 comma 5 del D.Lgs. 36/2023**).

La Società ha piena autonomia ed acquisisce i lavori, i servizi e le forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui all'**art. 57 del D.Lgs. 36/2023**.

La Società tiene, altresì, conto della qualità tecnica dei lavori, servizi o forniture attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società medesima.

In ogni caso, l'attività negoziale di AMAT Palermo S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica, oltre ai primari principi previsti dal TITOLO I del D.Lgs. 36/2023, i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di lavori, servizi e forniture in affidamento;
- controllo interno.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In virtù delle premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società AMAT Palermo S.p.A., (di seguito anche "AMAT") relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione - e forniture, nei limiti e per gli importi di seguito indicati relativamente ai contratti sotto la soglia comunitaria.

Il Regolamento si applicherà ogni qualvolta AMAT avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti").

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

Il presente Regolamento per effetto dell'**art. 56** del Codice dei contratti, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro.

Il presente Regolamento non si applica all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile.

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento;
- applicare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga - a suo insindacabile giudizio - di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso autovincolandosi al rispetto delle medesime.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;

- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

E' fatto in ogni caso tassativo divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 3 - PRINCIPI COMUNI DEL D.LGS. 36/2023

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto dei principi di risultato (art.1), della fiducia (art.2), dell'accesso al mercato (art.3), di buona fede e tutela dell'affidamento (art.5), di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art.10), di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art.16), di trasparenza (art.28), di rotazione (art.49) del Codice dei contratti.

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate oggetto del presente Regolamento, AMAT garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale del concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure (*piattaforme e-procurement*);
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;

- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC e di quello di AMAT, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- l) principio di applicazione dei contratti CCNL (art. 11 del Codice dei contratti);
- m) principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali (Legge n. 49/2023).

3.3 AMAT tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti **all'art. 20** del Codice dei contratti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (**art. 50 comma 9** del Codice dei contratti).

3.5 AMAT procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente regolamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 (**art. 50 comma 4** del Codice dei contratti).

3.6 Relativamente al principio di rotazione (**art.49 comma 2** del Codice dei contratti) è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3.7 La proposta aziendale di determina a contrarre deve contenere i criteri per l'applicazione del principio di rotazione. In attuazione del **comma 3 dell'art.49** del Codice dei contratti, gli affidamenti sono suddivisi nelle sotto elencate fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

LAVORI

Importo in euro

| | | |
|------------|---|--------------|
| 0,00 | < | 150.000,00 |
| 150.000,00 | < | 300.000,00 |
| 300.000,00 | < | 600.000,00 |
| 600.000,00 | < | 1.000.000,00 |

SERVIZI/FORNITURE

Importo in euro

| | | |
|------------|---|--|
| 0,00 | < | 140.000,00 |
| 140.000,00 | < | 200.000,00 |
| 200.000,00 | < | 300.000,00 |
| 300.000,00 | < | 431.000,00 (<i>soglia comunitaria</i>) |

3.8 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (**art.49 comma 4** del Codice dei contratti).

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) d) e), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (**art.49 comma 5** del Codice dei contratti).

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (**art.49 comma 6** del Codice dei contratti).

3.9 In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto

di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici.

ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nel ribadire che il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria, di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sotto soglia e ambito di applicazione:

SERVIZI E FORNITURE:

| | | | | |
|----|--------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | 0,00 € | < 140.000,00 € | affidamento diretto | art. 50 c.1 let.b) D.Lgs. 36/2023 |
| 2. | 140.000,00 € | 431.000,00 € | procedura negoziata | art. 50 c.1 let.e) D.Lgs. 36/2023 |

LAVORI:

| | | | | |
|----|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | 0,00 € | < 150.000,00 € | affidamento diretto | art. 50 c.1 let.a) D.Lgs. 36/2023 |
| 2. | 150.000,00 € | < 1.000.000,00 € | procedura negoziata | art. 50 c.1 let.c) D.Lgs. 36/2023 |
| 3. | 1.000.000,00 € | 5.382.000,00 € | procedura negoziata | art. 50 c.1 let.d) D.Lgs. 36/2023 |

LAVORI DI SOMMA URGENZA:

| | | | | | |
|----|--------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1. | 0,00 € | 500.000,00 € | affidamento diretto | art. 140 c.1 | D.Lgs. 36/2023 |
|----|--------|--------------|---------------------|--------------|----------------|

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'**art. 14 comma 3** del Codice dei contratti e dalla specifica normativa, ovvero sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'**art. 14 comma 2** del Codice dei contratti.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'**art. 14 comma 4** del Codice dei contratti relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

| |
|--|
| <p align="center">SEZIONE II – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p> |
|--|

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROGETTO – COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART.93

5.1 Ferme restando le prerogative dell'Organo deliberante in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Responsabile che cura l'acquisizione del bene, del servizio o la realizzazione di lavori, e predispose le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, è il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'**art 15** e dell'**Allegato 1.2** del Codice dei contratti.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando di gara o nella lettera di invito o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP, nella veste di Direttore dell'esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali.

Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere. La nomina viene effettuata dal Direttore della Direzione competente l'acquisizione del bene, del servizio o la realizzazione di lavori e deve risultare da un atto scritto recante data certa.

Ferma restando l'unicità del RUP, AMAT può individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento (**art. 15 comma 4** del Codice dei Contratti).

5.2 Ai sensi dell'**art. 93** del Codice dei contratti nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti aziendali, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Salvo diversa motivata determinazione aziendale, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI

Il RUP nominato per l'acquisizione del servizio, del bene o dei lavori, dopo avere espletato le attività propedeutiche, ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti, formula un'apposita richiesta analitica che viene trasmessa:

1. all'Organo deliberante di AMAT nel caso di procedura di affidamento diretto;
2. all'U.O. Gare e Contratti aziendale nel caso di procedura negoziata. In questo caso, tale unità assume la funzione di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (**art. 15 comma 4** del Codice dei Contratti) e predispone le determinazioni a indire/pubblicare e/o contrarre.

L'Organo deliberante provvede ad autorizzare il Responsabile richiedente ad indire/pubblicare e/o contrarre.

L'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dall'Organo deliberante.

SEZIONE III – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 7 - FORNITURE E SERVIZI

1. Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 140.000,00

Tali servizi e forniture sono affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del RUP, mediante affidamento diretto (art. 50 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti.

2. Servizi e Fornitura di importo pari o superiore a Euro 140.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 431.000,00

Tali servizi e forniture sono affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento a cura del U.O. Gare e Contratti, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti.

L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati avviene attraverso l'utilizzo dell'Albo Fornitori aziendale o sulla base di indagini di mercato o, secondo necessità o specifiche norme di legge, attraverso piattaforme di mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Nella lettera di invito e nel capitolato speciale sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte - per le procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Tutti gli affidamenti sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e le Linee Guida dell'ANAC.

ART. 8 - LAVORI

1. Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 150.000,00

Tali Lavori sono affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento, a cura del RUP mediante affidamento diretto, ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera a)** del Codice dei contratti, ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

2. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00

Tali lavori sono affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento, a cura del U.O. Gare e Contratti, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera c)** del Codice dei contratti.

3. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 5.382.000,00

Tali lavori sono affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento, a cura del U.O. Gare e Contratti, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera d)** del Codice dei contratti.

4. Lavori in amministrazione diretta

Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di cui ai precedenti punti, sotto la direzione del Responsabile del Progetto. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per AMAT sarà effettuato dal Responsabile del Progetto.

5. Lavori di somma urgenza entro il limite di Euro 500.000,00

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (**art.140 comma 1** del Codice dei contratti).

ART. 9 - L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00 E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000,00

L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 euro avvengono tramite affidamento diretto.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, AMAT acquisisce informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari (indagine di mercato).

La procedura prevede la consultazione di uno o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori aziendale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non

compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

d. l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00, AMAT procede all'affidamento a seguito di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei contratti (anche attraverso la compilazione del DGUE), alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 e fino alla soglia dell'affidamento diretto, AMAT procede all'affidamento a seguito di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e 95 del Codice dei contratti, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Al fine di assicurare la massima trasparenza, AMAT motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse aziendale, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto dal presente Regolamento in merito all'applicazione del principio di rotazione.

Ai sensi dell'**art. 53 comma 1** del Codice dei contratti AMAT **non** richiede la garanzia provvisoria di cui all'**art. 106** del Codice dei contratti ed ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla

garanzia definitiva di cui all'**art. 117** del Codice dei contratti, in casi debitamente motivati, di cui al **comma 4 del citato articolo 53**.

Ai sensi dell'**art. 18 comma 1** del Codice dei contratti, **la stipula del contratto** per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti elettronici di recapito certificato.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO, O DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA, E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

10.1 Per gli affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori aziendale o pagine gialle on line o piattaforme di mercato elettronico), nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

10.2 Per gli affidamenti di **lavori** di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alla soglia comunitaria, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori aziendale o pagine gialle on line o piattaforme di mercato elettronico), nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

10.3 Per gli affidamenti di **servizi e forniture** di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria, è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori aziendale o pagine gialle on line o piattaforme di mercato elettronico), nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento di AMAT e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto precedente. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) invito degli operatori economici selezionati a presentare offerta;
- b) controllo della documentazione richiesta e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

10.4. –L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici

L'indagine di mercato - svolta attraverso la piattaforma *e-procurement* aziendale o il MEPA - indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste.

AMAT individua gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Albo Fornitori aziendale o, in mancanza di operatori iscritti nella categoria merceologica di riferimento, attraverso le pagine gialle on line o piattaforme di mercato elettronico.

L'elenco degli iscritti all'Albo Fornitori aziendale è visionabile nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale aziendale.

10.5. - La procedura negoziata.

L'U.O. Gare e Contratti con l'eventuale supporto del RUP seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettere c), d) e) del Codice dei contratti.

Nella lettera di invito devono essere indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nella determina a contrarre o nell'atto equivalente deve essere indicato il procedimento applicato per la selezione dei fornitori. L'U.O. Gare e Contratti invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo piattaforma telematica di *e-procurement* aziendale.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) modalità di fatturazione;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie;

- l) il nominativo del RUP, del responsabile della fase di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- m) il capitolato tecnico, se predisposto;
- n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento delle operazioni di gara, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

10.6 Offerte anormalmente basse

Quando si applica il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti di cui al presente art.10, l'esclusione automatica delle offerte anomale (art.54 del Codice dei contratti), avviene qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- l'esclusione è stata prevista negli atti di gara;
- i contratti riguardano l'appalto di lavori o servizi **ma non di forniture**;
- i contratti non presentano un interesse transfrontaliero certo;
- vi sono almeno cinque offerte ammesse.

In tali casi, AMAT indica, sempre negli atti di gara, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 (D.Lgs. n. 36/2023), ovvero lo seleziona in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 (**art.54 comma 2** del Codice dei contratti).

AMAT può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, disponendo di una discrezionalità ampia con riguardo alla scelta di procedere, o no, alla verifica facoltativa, con la conseguenza che il ricorso all'istituto (come pure la mancata applicazione di esso) non necessita di una particolare motivazione né può essere sindacato se non nelle ipotesi, remote, di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

10.7 - La stipula del contratto

La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di AMAT, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata (**art.18 comma 1** del Codice dei contratti). Per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato. Nel caso di procedura negoziata di cui ai punti 10.1 - 10.2 - 10.3 del presente regolamento, la stipula del contratto avviene a mezzo scrittura privata. La stipula del contratto avviene entro i 30 giorni dall'aggiudicazione (**art.55 commi 1 e 2** del Codice dei contratti).

SEZIONE V – NORME CONTRATTUALI

ART. 11 - NORME CONTRATTUALI

a) Garanzia del fornitore

1. E' facoltà di AMAT richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:

- garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.

2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:

a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:

- dalla consegna del materiale;
- dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
- dall'ultimo collaudo favorevole;
- dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.

b) Per gli appalti di lavori:

- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. In deroga all'art. 1495 Cod. Civ., la Società decade dalla garanzia qualora non faccia denuncia del vizio/difetto all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, mentre per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. AMAT indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:

- *l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell' opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.*
- *Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" (v. mtbf) in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.*
- *In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.*

b) Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Garanzia Provvisoria - Nelle procedure di affidamento di cui all'**art.50 comma 1** AMAT non richiede le garanzie provvisorie di cui all'**art.106** del Codice dei contratti salvo che, nelle procedure di cui all'art. 10.1 – 10.2 – 10.3 del presente regolamento, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare **l'uno per cento** dell'importo complessivo previsto nella lettera di invito (art.53 del Codice dei contratti).

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.

Garanzia definitiva - Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" (**art.117** del Codice dei contratti), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.106 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art.117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria (se richiesta) presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva può essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

c) Assicurazioni

AMAT, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'AMAT o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

d) Penali per inadempienze

Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, AMAT nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 6 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).

La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di semplice constatazione di AMAT a mezzo del responsabile dell'esecuzione.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, AMAT ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati da AMAT.

e) Rinnovo e proroga del contratto

Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi successivi.

AMAT può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nei documenti di gara e che l'importo del rinnovo sia stato computato nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura (anche nel CIG).

La facoltà di rinnovo deve essere esercitata da AMAT mediante atto scritto comunicato, a mezzo PEC, all'Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale; il rinnovo - previo accordo tra le parti - comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali.

Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga “tecnica” dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

f) Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'**art 119** del Codice dei contratti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Codice dei contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

AMAT provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore nei casi previsti all'**art.119 comma 11**.

In deroga a quanto sopra indicato, AMAT può, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, vietare il subappalto. Il divieto in oggetto deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei concorrenti.

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) Imballo e peso

L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.

2) Resa

La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell'AMAT indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale.

3) Trasporto

Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

4) Campioni di fornitura

A richiesta di AMAT la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per benessere entro il termine indicato nel Capitolato Speciale.

Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera dell'AMAT che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda

campionatura, AMAT ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, AMAT si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".

Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 lett. d) del presente regolamento.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1° e/o 2° campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.

Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.

5) Consegna

La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.

Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.

I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale o nell'ordine.

Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano ad AMAT il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.

L'AMAT ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell'ambito del $\pm 20\%$ dell'importo contrattuale in corso di esecuzione (**art.120 comma 9** del Codice dei contratti).

Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad AMAT. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, AMAT può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.

6) Collaudo

a) Collaudi per forniture/servizi

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell'AMAT, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori

specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l'aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.

Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all'AMAT la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.

Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'AMAT, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.

Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.

Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.

6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore. In assenza di collaudo provvisorio, l'AMAT procede al solo collaudo definitivo.

b) Collaudo per lavori

Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, l'AMAT provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.

Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.

Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta.

c) Norme comuni

1. Il collaudatore è nominato da AMAT, di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico di AMAT.

2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e

indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.

3. Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.

4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico di AMAT. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.

5. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, AMAT farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.

7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

d) Pagamenti

AMAT corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.

Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.

Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al RUP il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l'Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno restituite senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regularizzare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.

Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.

Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte di AMAT secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Palermo.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel *Codice Etico* di questa stazione appaltante e nel *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: <https://www.amat.pa.it/prevenzione-corrruzione>.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023 – n.36).